Data di pubblicazione: *07/01/2020*
Nome allegato: *Esame RUP giustificazioni O.E bis.-signed.pdf*
CIG: *7648572947;*
Nome procedura: *Accordo quadro per i servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di climatizzazione in servizio presso gli stabili della Direzione Generale INPS in Roma mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice dei contratti.*

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale
Tecnico Edilizio

OGGETTO: Accordo quadro per i servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli impianti di climatizzazione in servizio presso gli stabili della Direzione Generale INPS in Roma. - CIG: 7648572947 **Verifica giustificazioni offerta operatore economico Firotek S.r.l.**

PREMESSA

Sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala si evidenzia che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- il D. Lgs n. 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere il lavoro nonché il metodo e le soluzioni adottate;

- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo

che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

- La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che i valori del costo del lavoro, risultanti dalle tabelle ministeriali, costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.

ITER PROCEDURALE

Al termine del procedimento di esame delle offerte, con verbale in data 11/06/19 la commissione di gara riscontrava che la migliore offerta appariva anomala e dava mandato al RUP di chiedere i giustificativi ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Il RUP, tramite PEC prot. 0020.11/06/2019.0002745, inoltrava la richiesta all'operatore economico in oggetto che, tramite PEC prot. 2944 pervenuta in data 25/06/2019, forniva le giustificazioni delle voci principali che hanno concorso alla formazione dell'offerta. Considerando che nei documenti di gara era espressa la volontà della Stazione appaltante di utilizzare l'intero importo dell'appalto applicando il ribasso offerta sui singoli prezzi unitari, l'OE ha fornito le proprie giustificazioni sull' importo complessivo.

In data 27/06/2019 il RUP comunicava alla Commissione di gara che le giustificazioni prodotte dalla ditta FIROTEK s.r.l. erano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata con un ribasso percentuale sul listino prezzi posto a base d'asta pari al 48,00%, fino alla concorrenza dell'importo complessivo dell'accordo quadro biennale.

Successivamente, la Stazione appaltante ha avviato i controlli sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del Codice e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.

All'esito positivo di tali controlli, con la Determina RS30/479/2019 del 30/07/2019, la stazione Appaltante ha aggiudicato l'appalto di servizi alla soc. FIROTEK Srl per aver presentato la migliore offerta risultata congrua; l'importo riportato sulla Determina corrisponde all'intero **importo posto a base di gara**, come previsto dal Disciplinare. La Determina è stata trasmessa in pari data, via PEC, all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti alla procedura.

In data 29/08/2019, il concorrente secondo classificato, MITSA s.r.l., ha presentato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) richiesta di parere precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sostenendo l'anomalia dell'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario.

In data 22/11/2019 è pervenuto alla Stazione appaltante il parere rilasciato dall'ANAC, tramite Delibera n. 1051 del 13/11/2019; l'ANAC ha ritenuto le giustificazioni fornite da Firotek Srl non idonee a dimostrare la congruità del ribasso offerto del 48% perché riferite al valore massimo dell'appalto e non al prezzo offerto per l'espletamento dei servizi.

La stazione appaltante, tramite PEC prot. 0017.29/11/2019.0162332, ha trasmesso a tutti i concorrenti la Determinazione RS30/737/2019 del 28/11/2019 con la quale ha sospeso l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione all'operatore economico Firotek S.r.l. per il tempo strettamente necessario all'integrazione dei giustificativi dell'offerta da parte dell'OE, alla relativa valutazione da parte del RUP ed alla decisione finale della Stazione appaltante, dando mandato al RUP di richiedere un maggior dettaglio delle giustificazioni fornite con particolare riferimento ai prezzi unitari posti a base di gara.

Il RUP, tramite PEC prot. 0020.29/11/2019.0005410, ha invitato l'operatore economico Firotek Srl a rappresentare in maniera più dettagliata le giustificazioni fornite in data 25/06/2019 scomponendo analiticamente **il singolo prezzo** derivante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara nelle sue componenti costitutive essenziali quali il costo della manodopera, il costo dei materiali, gli oneri di sicurezza aziendale, le spese generali e l'utile.

In data 13/12/2019, tramite PEC, sono pervenute al RUP le giustificazioni richieste.

Il RUP, tramite PEC prot. 0020.18/12/2019.0005838, ha invitato l'operatore economico a fornire la scomposizione analitica dei singoli prezzi individuati nell'elenco posto a base di gara con i numeri 10 – 11 – 17 – 20 nelle loro componenti essenziali ed a chiarire le prestazioni relative all'allegato n. 7

denominate "Corrispettivi per supporto in ambito di sistema di gestione integrato".

In data 20/12/2019, tramite PEC prot. 0020.20/12/2019.0005922, sono pervenuti al RUP gli ulteriori chiarimenti richiesti.

SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL' OFFERTA

L'operatore economico ha fornito una relazione di n. 12 pagine e n. 11 allegati di documenti attinenti a costi sostenuti per forniture di prodotti, materiali e servizi, e la tabella del CCNL applicato ai propri lavoratori.

Al fine di scomporre il singolo prezzo derivante dal ribasso offerto nelle sue componenti costitutive essenziali, l'OE ha ipotizzato n. 3 interventi tipo, di modesta entità, utilizzando tutte le voci di prezzo poste a base di gara.

In particolare ha ipotizzato:

1. La sanificazione di un impianto mediamente contaminato, caratterizzato da n. 1 UTA, n. 100 metri lineari di canali, n. 9 portine di ispezione da installare, n. 15 terminali aeraulici, 50 mq di controsoffitto in cui sono ricomprese n. 10 voci dell' elenco prezzi unitari posto a base di gara individuate dal n. 10 al n. 20 escluso il n. 15;

2. La riqualificazione n. 1 UTA più lo smaltimento rifiuti in cui sono ricomprese n. 2 voci dell' elenco prezzi unitari posto a base di gara individuate dal n. 11 e dal n. 20 (l'OE ha indicato erroneamente la voce 10 anziché la voce n. 11 ma il costo è corretto);

3. La pulizia e la sanificazione n. 14 Fancoil o Split più lo smaltimento rifiuti in cui sono ricomprese n. 2 voci dell' elenco prezzi unitari posto a base di gara individuate dal n. 15 e dal n. 20 (l'OE ha indicato erroneamente la voce 14 anziché la voce 15 ma il costo è corretto).

Per quanto riguarda il costo delle analisi di laboratorio, ricomprese nell'elenco prezzi posto a base di gara dal n. 1 al n. 9, ha allegato l'offerta di un laboratorio specializzato dimostrando che il prezzo praticato dal fornitore è inferiore al ricavo proveniente dal ribasso offerto sul singolo prezzo posto a base di gara.

Per ogni intervento ipotizzato l'OE ha indicato i ricavi applicando il ribasso offerto sui prezzi unitari posti a base di gara, i costi di manodopera, materiali/prodotti,

oneri di sicurezza aziendali e spese generali. La differenza tra ricavi e costi, cioè l'utile, è risultata positiva e non inferiore al 10% del ricavo.

Le incidenze percentuali delle componenti essenziali (costo della manodopera, costo dei materiali, oneri di sicurezza aziendale, spese generali e utile) sono risultate coerenti con quelle indicate nella giustificazioni fornite in data 25/06/2019 e riferite all'importo complessivo dell'accordo quadro biennale oggetto della Determina di aggiudicazione.

Anche l'analisi dei costi delle voci nn. 10 – 11 – 17 – 20 dell'elenco prezzi posto a base di gara, fornita dall'operatore economico in oggetto in data 20/12/2019, ha presentato un utile positivo detratti i costi della manodopera, dei materiali e della sicurezza e le spese generali, ovvero, per quanto riguarda la voce 20 il preventivo della ditta specializzata

Costi dei materiali/prodotti
Per attestare i costi relativi all'acquisto di materiali o prodotti necessari per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto, compreso il conferimento dei rifiuti a pubblica discarica, l'operatore economico ha fornito alcuni preventivi e fatture. I costi unitari sono riportati nelle tre ipotesi di intervento sopra citate e nelle analisi delle voci nn. 11 – 17 dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Costi della manodopera
Negli esempi riportati l'OE ha utilizzato operai di IV livello con retribuzione oraria pari a 22,46 €, operai di V livello con retribuzione oraria pari a 24,04 €, impiegati di IV livello con retribuzione oraria pari a 22,28 € e impiegati di V livello con retribuzione oraria pari a 23,85 €, allegando la tabella retributiva valida fino al 31/05/19; i costi orari indicati sono maggiori dei minimi tariffari riportati nelle tabelle pubblicate per l'anno 2018 dal Min. Lavoro e Politiche sociali per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e quindi, si ritengono congrui.

Oneri di sicurezza aziendale
L'operatore economico ha dettagliato nella relazione i principali costi relativi alla sicurezza aziendale (sorveglianza sanitaria, gestione delle emergenze, consulenze per la formazione/informazione dei dipendenti, acquisto dei DPI/DPC); suddividendo il costo annuale per ogni dipendente per le ore produttive ha ottenuto un'incidenza oraria degli oneri di sicurezza pari a 1,14 € ed ha applicato tale costo orario nelle tre ipotesi di intervento sopra citate.
Per attestare i costi indicati nella relazione ha fornito fatture di acquisto dei DPI, fatture di servizi per visite mediche periodiche e per consulenze in materia di

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatture per l'acquisto dei filtri degli estrattori necessari all'espletamento dei servizi oggetto di appalto.
Si rileva che i costi sono valutati per eccesso in quanto l'operatore economico ha inserito anche alcune voci ricomprese nei costi da interferenza indicati nel DVRI. Ciò comporta, comunque, un maggior margine di utile in quanto riduce i costi a carico dell'OE.

CONCLUSIONI

In conclusione si ritiene che le giustificazioni prodotte dalla ditta **FIROTEK s.r.l.** con sede in Roma, Via di Macchia Saponara 140/B siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** dell'offerta presentata con un ribasso percentuale **sul listino prezzi** posto a base d'asta pari al **48,00%**, per qualsiasi importo affidato dalla Stazione appaltante tramite i contratti applicativi dell'accordo quadro biennale.

Roma 27 dicembre 2019

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Poscia

Firmato digitalmente da
Paolo Poscia
e-mail = paolo.poscia@inps.it
C = IT
Data e ora della firma: 27/12/2019
09:55:05